

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DI SERVIZI PER IL TEATRO COMUNALE "GIOTTO" DI VICCHIO DAL 15/10/2018 AL 14/10/2020

CAPITOLATO (codice CIG ZEE24DC6CD)

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL BANDO

L'oggetto della gara è l'appalto a terzi di servizi per il Teatro "Giotto", di proprietà comunale, posto in Piazzetta dei Buoni, 1 a Vicchio, la cui struttura è sinteticamente descritta come segue:

- capienza complessiva di platea e gallerie n.150 posti, come da piante allegate;
- camerini nel piano interrato: 4;
- palcoscenico come da pianta allegata.

Sono allegate al presente capitolato le planimetrie dei locali (All.1 e All.2).

L'obiettivo della presente procedura è consolidare e sviluppare un servizio culturale pubblico organizzato e qualificato per il Comune di Vicchio, nonché per il territorio del Mugello, della Provincia e della Regione, attraverso la programmazione alternata e continuativa di teatro, musica, incontri, ed in genere di tutte le espressioni artistiche che la struttura può ospitare in base alle proprie caratteristiche e dotazioni tecniche.

L'immobile di cui trattasi sarà consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente esclusivamente per gli usi previsti dal presente capitolato.

ART. 2 - CARATTERISTICHE GENERALI E OBIETTIVI DELL'APPALTO

L'appaltatore dovrà provvedere alla gestione delle attività di promozione e pubblicità, gestione tecnica, servizi di sala, maschera e biglietteria, connesse alla realizzazione degli spettacoli e delle manifestazioni ivi prodotte e/o rappresentate. Il progetto biennale artistico e di gestione da presentare in sede di gara come contenuto dell'offerta tecnica, e come meglio descritto al successivo art. 9, dovrà svilupparsi in modo da raggiungere, con le attività principali e accessorie, i seguenti obiettivi:

- 1) caratterizzare e promuovere la struttura teatrale comunale, tenuto conto delle caratteristiche tecniche che possiede, affinché possa essere riconosciuta la sua importanza socio culturale in ambito comunale ed anche sovracomunale, stante la collocazione territoriale della stessa e il contesto culturale circostante;
- 2) ricercare e attivare sinergie e collaborazioni con altre realtà e progetti d'area toscani;
- 3) coadiuvare il Comune di Vicchio nella programmazione alternata di teatro, musica, incontri ed in genere di tutte le espressioni artistiche che la struttura può ospitare, per farne sempre più un punto di riferimento per la cittadinanza;
- 4) sviluppare iniziative di formazione e coinvolgimento del pubblico, soprattutto giovanile, in stretta collaborazione con il Comune di Vicchio;
- 5) attivare iniziative capaci di sviluppare forme concrete di collaborazione con la scuola, con l'associazionismo socio culturale del territorio, al fine di consentirne l'espressione e promuoverne la crescita:
- 6) promuovere, attraverso un piano della comunicazione, le attività svolte con modalità consolidate ed anche innovative;
- 7) ricercare finanziamenti, sponsorizzazioni, al fine di individuare soggetti partner, anche stabili, per la sponsorizzazione del Teatro e delle attività in esso svolte; a sponsorizzazione privata è soggetta ad approvazione da parte del Comune.
- 8) realizzazione presso la struttura di un archivio che documenti le attività svolte nel teatro durante la gestione e che diventerà, al termine di essa, di piena proprietà dell'Amministrazione Comunale;
- 9) realizzare sinergie con le attività degli altri servizi culturali del Comune di Vicchio, in particolare la Biblioteca e i musei civici.



ART. 3 - SISTEMA ORGANIZZATIVO

L'appaltatore dovrà svolgere l'attività in collaborazione con il Comune di Vicchio secondo il proprio progetto artistico culturale e relativo piano di gestione con l'assetto organizzativo presentato in sede di gara, con il quale garantirà la corretta esecuzione del presente appalto.

L'appaltatore si dota di mezzi e personale idonei ai funzionamento del Teatro destinandovi le seguenti risorse al fine di garantire l'equilibrio di bilancio:

- 1) incassi da bigliettazione per eventi totalmente ideati e gestiti dall'appaltatore;
- 2) quota dal Comune ed eventuali contributi, donazioni e partecipazioni di Enti Pubblici e/o soggetti privati, sponsorizzazioni, a sostegno dell'attività del Teatro;
- 3) Altri ricavi derivanti dall'attività del Teatro (corsi di formazione e/o di perfezionamento, laboratori presso terzi, attività di spettacolo, altre attività).

L'appaltatore provvederà autonomamente alla formazione e informazione del personale impiegato, nonché agli eventuali aggiornamenti che si renderanno necessari durante lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO

La concessione o avrà la durata di due anni con decorrenza dal 15/10/2018 e scadenza 14/10/2020. Qualora l'Amministrazione non ritenga opportuna la ripetizione del servizio, l'aggiudicatario, se richiesto dal Comune, è tenuto a garantire la prestazione fino all'individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, alle stesse condizioni.

Art. 5 - IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo a base di gara è fissato in € 33.190,00 <u>oltre IVA</u> nei termini di legge, suddiviso come segue:

- -per l'anno 2018: 4.500,00 € oltre IVA nei terminidi legge;
- per l'anno 2019: 16.390,00 € oltre IVA nei termini di legge;
- per l'anno 2020: 12.300,00 € oltre IVA nei termini di legge.

ART. 6 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore, oltre a quanto già descritto all'art. 1:

- l'osservanza, in qualità di datore di lavoro, delle prescrizioni relative alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di terzi su cui possano ricadere gli effetti dell'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto; in particolare secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008, osservanza dell'obbligo di:
 - valutazione di tutti i rischi e dell'elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
 - formazione, informazione ed addestramento del personale in base alla valutazione dei rischi;
 - manutenzione dei locali, delle attrezzature e degli impianti per il loro buono stato di conservazione e di uso ai fini della sicurezza;
 - verifica da parte di Enti o Organismi Competenti degli impianti soggetti a tale obbligo;
 - attuazione del piano di emergenza;
 - elaborazione dei Documenti relativi ai rischi interferenziali.



- L'osservanza delle prescrizioni di natura previdenziale, assistenziale, erariale e di collocamento rispetto al personale impiegato (tecnico, artistico, organizzativo), esonerando il Comune di Vicchio da ogni responsabilità per eventuali inadempimenti;
- la pulizia del Teatro, degli spazi e locati assegnati;
- i servizi di: maschere, biglietteria (anche eventuale prevendita se prevista), accoglienza del pubblico, accoglienza artisti per tutti gli spettacoli;
- la gestione tecnica dell'impianto audio/luci con personale tecnico qualificato e specializzato: l'appaltatore dovrà dotare il Teatro di fonici, tecnici luci e macchinisti;
- l'organizzazione di un festival di musica jazz, capace di mantenere in vita l'esperienza ventennale del Giotto Jazz Festival;
- la custodia del Teatro e delle attrezzature ivi contenute;
- il noleggio di materiali e attrezzatura tecnica e quant'altro necessario per il corretto svolgimento delle attività;
- l'acquisto di materiale di consumo per l'attività dei propri uffici;
- strategie di fidelizzazione del pubblico (mailing list, telefonate agli abbonati o altro a propria discrezione, da descrivere nel progetto di gestione);
- promozione del Teatro e degli eventi con ufficio stampa dedicato e gestione social media e/o siti ecc:
- l'obbligo di subordinare l'esecuzione di ogni intervento non riconducibile alla mera manutenzione ordinaria, alla redazione di uno specifico progetto ed alla sua approvazione da parte dell'Amministrazione;
- ogni altro onere connesso alla gestione del teatro prevista nel proprio progetto.

I locali egli spazi di proprietà comunale dovranno essere riconsegnati in buono stato di conservazione, tenuto conto del loro uso.

Al termine dell'appalto, l'appaltatore, salvo diverso accordo tra le parti, dovrà provvedere, con oneri a proprio carico, alla rimozione dei propri beni mobili lasciando gli spazi con la dotazione di base (attrezzature e arredi) messa a disposizione al momento della consegna dell'immobile.

ART. 7 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è sempre responsabile, sia verso il Comune di Vicchio sia verso terzi, dell'esecuzione del contratto. E' altresì responsabile dell'operato e del contegno del personale impiegato e degli eventuali danni che potrebbero essere arrecati anche dall'uso di mezzi o strumenti.

L'appaltatore è responsabile di tutti gli adempimenti relativi alla normativa specifica per lo svolgimento dell'attività di pubblico spettacolo.

Per l'esecuzione delle proprie attività l'appaltatore si avvale di personale dallo stesso utilizzato e retribuito nel rispetto della normativa e sotto la propria responsabilità.

L'appaltatore dovrà provvedere alla diligente custodia dell'immobile ed è responsabile dell'uso degli spazi concessi, nonché degli impianti, accessori, arredi e attrezzature ivi presenti, che debbono essere utilizzati secondo la loro destinazione e in base alle prescrizioni e/o limitazioni concordate con il settore tecnico del Comune di Vicchio, e riconsegnati, al termine dell'appalto, in buono stato di conservazione, tenuto conto del loro uso, e al loro ripristino in caso di usura, ai sensi di quanto indicato nel successivo articolo 19.

L'appaltatore si obbliga a garantire che i collaboratori e/o i lavoratori autonomi dei quali si avvarrà siano in regola rispetto agli obblighi assicurativi, previdenziali e similari, le norme antinfortunistiche e di sicurezza, di protezione dei lavoratori con specifico riferimento ai locali di pubblico spettacolo esonerando l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità.

L'appaltatore si impegna quindi ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie



professionali e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

L'appaltatore deve assicurare che tutto il personale impiegato nell'erogazione del servizio, a qualsiasi livello di inquadramento, sia formato e sottoposto a costante formazione e aggiornamento. L'appaltatore sarà inoltre tenuto a documentare tale formazione in conformità a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 852/04.

L'appaltatore è costituito custode dello spazio concesso, esonerando espressamente il Comune di Vicchio da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti provocati a persone e/o a cose che potessero derivare da fatto doloso o colposo proprio o di terzi.

Le attrezzature impiegate dovranno essere adeguate costantemente alle norme di sicurezza in vigore. L'appaltatore si obbliga a realizzare sull'attrezzatura impiegata gli interventi resisi necessari in conseguenza dell'evoluzione della normativa in vigore, avvalendosi di imprese specializzate che certifichino gli interventi eseguiti. Ogni adempimento e onere sarà a totale carico dell'appaltatore.

L'appaltatore si obbliga a tenere indenne e manlevare il Comune di Vicchio da qualsiasi danno, compreso quelli da incendio e furto, e/o richiesta di risarcimento da parte di terzi, in conseguenza degli obblighi assunti nell'espletamento delle attività oggetto della presente concessione.

ART. 8 – RESPONSABILE ARTISTICO E ORGANIZZATIVO

L'appaltatore dovrà indicare il nominativo di un responsabile artistico, con adeguata esperienza, che avrà il compito di programmare, curare, coordinare, organizzare la programmazione della struttura, in collaborazione con il Comune di Vicchio.

In caso di impossibilità, per qualunque causa, del soggetto individuato in sede di gara come Responsabile artistico ad espletare/proseguire l'incarico nei termini specificati nell'offerta tecnica, l'appaltatore dovrà provvedere alla nomina di un sostituto dotato di esperienza e competenze tecnico-professionali similari a quelle del soggetto sostituito.

L'appaltatore dovrà indicare anche il nominativo di un responsabile organizzativo con funzioni di raccordo permanente tra l'Amministrazione e l'appaltatore.

Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempimenti fatte in contraddittorio con il responsabile organizzativo dovranno intendersi fatte direttamente all'appaltatore.

I ruoli di responsabile artistico ed organizzativo possono essere svolti, a discrezione dell'appaltatore, anche dalla medesima persona.

Il responsabile artistico coadiuverà il personale dell'Ufficio Cultura di Vicchio nell'organizzazione della Stagione Teatrale di prosa, che resta di competenza comunale.

ART. 9 - PROGRAMMA E RISULTATI DELLE ATTIVITA' SVOLTE

L'appaltatore si impegna a realizzare le attività culturali e di spettacolo sulla base del progetto biennale artistico e di gestione presentato in sede di gara, assumendo a proprio carico ogni spesa ad esso relativo. Per la stagione 2018/2019 dovrà inoltre essere presentato, in sede di gara, un programma dettagliato delle attività, coerente con il progetto biennale.

Il programma dettagliato dovrà contenere l'elencazione di tutta la programmazione che si intende svolgere nella stagione 2018/2019, comprensiva di date e spettacoli proposti.

Per la stagione successiva tale programma dettagliato, e soggetto ad approvazione da parte del Comune, dovrà essere presentato entro il 30/09/2019 e dovrà essere coerente al progetto biennale artistico e di gestione presentato in sede di gara.

Le iniziative realizzate per ciascuna stagione di attività e i risultati conseguiti devono essere comunicati formalmente al Comune di Vicchio entro il 30 settembre mediante la presentazione di un bilancio consuntivo analitico delle spese sostenute e degli introiti realizzati per la gestione del Teatro e di una dettagliata relazione descrittiva delle attività realizzate, che dovrà contenere in particolare le seguenti indicazioni:

• numero di spettacoli realizzati suddivisi per tipologia;



- numero di spettatori suddivisi per tipologia di spettacolo;
- numero realtà associative o imprenditoriali locali coinvolte;
- finanziamenti raccolti con particolare riferimento ai contributi provinciali, regionali, statali e
- dell'Unione Europea, e alle sponsorizzazioni di privati;
- numero ore e/o giornate di formazione partecipate dai propri dipendenti;
- numero giornate utilizzate dal Comune e soggetti terzi (di cui all'art 12 del presente capitolato).
- numero e descrizione di iniziative rivolte all'istituzione scolastica, con indicazione delle scuole coinvolte, numero partecipanti, etc;

Unitamente alla relazione ed al bilancio consuntivo, l'appaltatore è tenuto a consegnare la rassegna stampa e il materiale documentario, in specie multimediale, delle attività svolte.

ART. 10 - IMPORTO A CARICO DEL COMUNE

Il Comune di Vicchio, al fine di favorire l'attuazione e la realizzazione del progetto artistico e di gestione, riconoscerà all'appaltatore un importo annuo massimo pari a 16.390,00 € oltre IVA 22% se dovuta.

L'Amministrazione Comunale si riserva, per eventuali progetti straordinari da concordare, di riconoscere ulteriori finanziamenti.

Sono a carico del Comune:

- 1) La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile;
- 2) La manutenzione ordinaria straordinaria dell'impianto della caldaia; l'appaltatore ha il solo obbligo di comunicare, entro la data di accensione dell'impianto di riscaldamento comunale, le date e gli orari degli spettacoli all'Ufficio Tecnico comunale, che conseguentemente programmerà gli orari dell'impianto di riscaldamento;
- 3) Il pagamento delle utenze;
- 4) La gestione degli affitti del teatro: sia per quanto riguarda la tariffazione che per quanto riguarda la totalità degli incassi realizzati, che i richiedenti dovranno versare presso la Tesoreria comunale;
- 5) L'aggiornamento del certificato prevenzione incendi.

ART. 12 - UTILIZZO DEL TEATRO DA PARTE DELL'ENTE

Oltre a quanto indicato nei precedenti articoli, l'appaltatore si impegna a garantire l'utilizzo gratuito del Teatro comunale "Giotto" fino a massimo n. 30 giornate annue per iniziative direttamente organizzate dal Comune di Vicchio o dalla scuola; l'utilizzo gratuito comprende tutti gli oneri relativi alla gestione giornaliera (assistenza tecnica, di accoglienza del pubblico e biglietteria e i connessi oneri assicurativi e previdenziali del personale addetto, ecc.) con esclusione soltanto degli oneri relativi a eventuali allestimenti straordinari.

Le condizioni, tempi e modalità di svolgimento di tali giornate saranno preventivamente concordate.

L'appaltatore si impegna a garantire l'utilizzo gratuito del Teatro comunale "Giotto" per gli enti convenzionati con il Comune di Vicchio che svolgono settimanalmente attività di prove presso il Teatro Giotto.

ART. 13 – BAR E ALTRI POSSIBILI SERVIZI AGGIUNTIVI

L'appaltatore può aprire un punto di ristoro nel locale adiacente al foyer del Teatro, attualmente adibito a ufficio, avvalendosi di proprio personale o avvalendosi di terzi che abbiano comunque le caratteristiche ed i requisiti previsti dalla normativa vigente. A tal fine l'appaltatore assicura che la gestione del ristoro avvenga nel rispetto della normativa vigente in materia igienico sanitaria e di



somministrazione alimenti e bevande, presentando e ottenendo le necessarie autorizzazione presso il SUAP, prima dell'inizio dell'attività di ristoro.

L'esercizio del bar si intende comunque consentito esclusivamente negli orari di apertura del Teatro per le manifestazioni programmate.

L'appaltatore può gestire una stagione cinematografica del Teatro, avvalendosi a proprio carico di personale idoneo o avvalendosi di terzi che abbiano comunque le caratteristiche ed i requisiti necessari previsti dalla normativa vigente; acquistando a proprio carico l'attrezzatura tecnica mancante necessaria.

L'appaltatore può ideare e gestire eventi pubblici a carattere musicale o danzante nel Teatro, avvalendosi di proprio personale o avvalendosi di terzi che abbiano comunque le caratteristiche ed i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Per i tre eventuali servizi aggiuntivi sopra descritti, si precisa che tutti gli oneri saranno a totale carico dell'appaltatore, di qualsiasi natura essi siano, dall'adeguamento dei locali che dovesse rendersi necessario (e che dovrà essere proposto e approvato dal Comune di Vicchio) alla Siae, dall'acquisto o noleggio di attrezzatura alle spese per il personale e ogni altro onere di qualsiasi natura.

Per i tre eventuali servizi aggiuntivi sopra descritti, gli incassi possono essere introitati integralmente dall'appaltatore, concordando preventivamente prezzi e tariffe con il Comune di Vicchio.

Tali servizi, se previsti, dovranno essere inseriti nel progetto di gestione dell'appaltatore.

ART. 14 - POLIZZA ASSICURATIVA

Il concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare dal i servizi prestati.

A tale scopo l'aggiudicatario stipulerà una polizza assicurativa RCT di un massimale di almeno € 1.000.000,00 unico sia verso terzi che verso prestatori di lavoro, con una primaria compagnia allo scopo di garantire la copertura di qualsiasi danno a cose e /o persone, copia della quale dovrà essere depositata presso l'ufficio Cultura del Comune, ed ogni anno dovrà essere presentato il pagamento del premio alla compagnia contraente in modo da accertare che la polizza sia coperta.

ART. 15 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

1.A carico dei concorrenti, pena l'esclusione: cauzione provvisoria pari a Euro 663,80 (diconsi euro seicentosessantratre/80) costituita ai sensi dell'art 93 D Lgs 50/2016 mediante:

- assegno circolare intestato a "Comune di Vicchio Servizio Tesoreria";
- polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune. La fidejussione dovrà prevedere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La stessa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di espletamento della gara ed essere corredata dall'impegno incondizionato del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Detto impegno è obbligatorio, indipendentemente dalla forma di costituzione della cauzione provvisoria e quindi anche nel caso di versamento in contanti, in titoli del debito pubblico o con assegno circolare.

Tale cauzione verrà restituita ai concorrenti risultati non aggiudicatari immediatamente dopo l'esecuzione del provvedimento di assegnazione definitiva, fatta eccezione per il concorrente immediatamente successivo al primo nell'ordine di aggiudicazione, per il quale verrà svincolata successivamente alla stipula del contratto con l'aggiudicatario.

2. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto di concessione, dell'eventuale risarcimento danni, nonché delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell'appaltatore, a causa di inadempimento o



cattiva esecuzione del servizio, L'appaltatore, al momento della stipulazione del relativo contratto di concessione, è obbligato a costituire un deposito cauzionale definitivo in misura pari ad € 3.319,00 (tremilatrecentodiciannove), costituita ai sensi dell'art 103 D Lgs 50/2016, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, tramite fidejussione bancaria ovvero polizza assicurativa, che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro giorni 15, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Resta salvo per l'amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

eventuali servizi aggiuntivi sopra descritti potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dalla quota.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

ART. 16 - VERIFICHE E CONTROLLI

II Comune di Vicchio si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'appaltatore possa nulla eccepire, di effettuare in ogni momento verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato e di eventuali servizi aggiuntivi sopra descritti. L'appaltatore è tenuto a trasmettere al Comune di Vicchio, entro 15 giorni dall'effettivo pagamento, copia della ricevuta del premio annuale relativo alla polizza assicurativa di cui all'articolo 14 del presente capitolato.

ART. 17 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L.13/2010 n.36 e smi, sia nei rapporti verso il Comune sia nei rapporti con gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese della presente concessione.

L'appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o Poste Italiane s.p.a., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche degli eventuali subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'appalto.

L'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla concessione in oggetto e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione, il codice identificativo di gara CIG assegnato.

Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell'aggiudicatario deve essere tempestivamente notificata al Comune che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Pena la risoluzione del contratto è tassativamente vietata la cessione del contratto, anche parziale.

ART. 19 - PENALI, RISOLUZIONE E RECESSO

L'appaltatore si impegna a rispettare:

- di progetto biennale artistico e di gestione proposto in sede di gara;
- il programma dettagliato delle attività per la stagione 2018/2019 proposto in sede di gara;
- di programmi dettagliati delle attività per le stagioni successive soggetti ad approvazione da



parte dell'Amministrazione Comunale;

tutte le obbligazioni contenute nel presente capitolato e nell'offerta di gara.

PENALI:

1)L'eventuale mancata realizzazione da parte dell'appaltatore delle attività contenute nel programma delle attività come sopra definito comporta la corrispondente riduzione della quota dovuta dal Comune, così come indicato all'art 10 del presente capitolato ed il pagamento di una penale pari ad € 1.500,00(millecinquecento).

2) per l'uso negligente degli arredi, delle attrezzature e delle apparecchiature presenti nella struttura, oltre al risarcimento del danno subito, penale di €500,00 (cinquecento).

L'applicazione della penale è preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, mediante lettera raccomandata, alla quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le sue controdeduzioni scritte entro e non oltre sette giorni dalla data di ricevimento.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sul contributo a carico del Comune ovvero sul deposito cauzionale.

L'eventuale contestazione, ritenuta non sufficientemente giustificata, successiva alla terza nel corso del contratto, determina l'immediata sospensione del contributo pattuito e potrà comportare la risoluzione del contratto stesso.

In caso di accertato grave inadempimento da parte dell'appaltatore a una qualsiasi delle prescrizioni previste dal presente capitolato, il Comune di Vicchio potrà dichiarare decaduta la concessione e risolto di diritto il relativo contratto, con effetto immediato, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Oltre a quanto stabilito dall'art. 1453 del Codice Civile in tema di adempimenti delle obbligazioni contrattuali, il contratto potrà essere risolto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e ss.mm.ii., escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo sia da parte dell'appaltatore sia degli aventi diritto sui beni dello stesso, nei seguenti casi:

- 1) Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
- 2) Organizzazione di attività non consone alle finalità culturali del teatro;
- 3) Sopravvenute cause ostative in materia di legislazione antimafia;
- 4) Apertura di procedura di sequestro, pignoramento, concordato fallimentare, fallimento a carico dell'appaltatore;
- 5) Mancato rispetto della normativa vigente in termini di assunzione del personale;
- 6) Mancato rispetto della normativa vigente in termini di igiene e sicurezza sul lavoro;
- 7) Mancato rispetto della normativa vigente in termini di pubblico spettacolo e pubblica sicurezza.
- Il Comune di Vicchio, inoltre, avrà diritto di recedere dal contratto per colpa dell'appaltatore se si verificassero da parte dell'appaltatore ripetute trasgressioni di impegni contrattuali, malgrado gli avvertimenti scritti dell'amministrazione comunale di Vicchio.

Il Comune di Vicchio, nel caso di giusta causa, ovvero nel caso in cui vengano meno le ragioni di interesse pubblico alla base dell'appalto, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione.

In caso di risoluzione contrattuale dovuta ai motivi di cui sopra l'Amministrazione Comunale procede all'incameramento della cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori danni che l'Amministrazione avesse a subire a causa dei fatti sopra indicati.

All'appaltatore non è consentito di recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non per giusta causa o cause di forza maggiore e con preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata A.R. non inferiore a sei mesi; diversamente il Comune di Vicchio, oltre a trattenersi il deposito cauzionale, avrà diritto a riscuotere una penale pari al doppio della cauzione stessa.



I concorrenti che intenderanno presentare l'offerta per partecipare alla gara, assumono formalmente l'obbligo di prendere visione dei locali e relative attrezzature ove è ubicato il Teatro, effettuando apposito sopralluogo prima della scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta, previo accordo telefonando preventivamente al numero 055/8439225. Non saranno prese in considerazione offerte che non comprendano l'attestazione di effettuato sopralluogo rilasciata dal Comune.

Si precisa che l'incaricato di un concorrente non potrà eseguire il sopralluogo in nome e per conto di altri concorrenti.

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, comprese quelle di bollo, di registro, e i diritti di segreteria, nonché le imposte e tasse presenti e future.

ART. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'appaltatore è vincolato ad utilizzare e a trattare i dati di cui verrà a conoscenza durante l'esecuzione del contratto per le sole finalità di legge nel rispetto puntuale delle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016

In relazione al possesso del requisito di cui all'art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all'interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida A.N.AC. n. 6, aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017.

ART. 23 - NORME FINALI E FORO COMPETENTE

L'appaltatore dovrà impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, pena la risoluzione del contratto, gli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013 ed il codice di comportamento del Comune di Vicchio pubblicato sul sito web del Comune.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione delle attività connesse con la concessione è competente esclusivamente il Foro di Firenze. Allegati al presente capitolato:

- 1) planimetria Teatro
- 2) pianta palcoscenico.

f.to La Responsabile del Servizio "Sviluppo Economico, Cultura, Pubblica Istruzione e Servizi Sociali"

del Comune di Vicchio

Dott.ssa Olimpia Pintozzi